



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO RELATIVO ALLA UTILIZZAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025

Richiamati:

- La ipotesi di contratto sottoscritta in data 01.12.2025;
- Il parere del Revisore dei Conti in data 13.11.2025
- La deliberazione G.C. n. 129 in data 15.12.2025 con cui il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica è stato autorizzato alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo – parte economica anno 2025;

Si stipula quanto segue:

ART. 1 EFFICACIA E DURATA - RIFERIMENTI ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE

I. Il presente contratto collettivo integrativo si applica al personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso il Comune di Casale Corte Cerro ed ha per oggetto la destinazione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, per l'anno 2025;

ART. 2 - COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2025

1. Si prende atto che:

- Con provvedimento della Giunta Comunale n. 97 in data 10.11.2025 è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica e sono stati deliberati "gli indirizzi alla delegazione di parte pubblica".
- Con determinazione n. 386 del 13.11.2025 è stato quantificato il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025;

2. L'importo risulta dettagliatamente indicato nella tabella seguente:

Risorse stabili

Art. 79 comma 1 lett. a)	Unico importo consolidato fondo anno 2017 (art. 67, c. 1, CCNL 21/05/2018) al netto delle decurtazioni, comprensivo 0,20% del monte salari 2001 al netto delle decurtazioni	33.330,65	
Art. 79 comma 1 lett. a)	Incremento stabile delle risorse (art. 67, comma 2, del CCNL 21/05/2018) Differenziali posizioni economiche ⁽¹⁾	837,85	Non soggette ai limiti art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017
Art. 79	Incremento art. 67, c. 2 lettera a), CCNL	1.164,80	Non soggette ai

comma 1 lett. a)	21/05/2018 (83,20 * unità personale in servizio 31/12/2015) ⁽¹⁾		limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017
Art. 79 comma 1 lett. a)	RIA personale cessato (art. 67, c. 2 lettera c, CCNL 21/05/2018)	2.496,52	
Art. 79 comma 1 lett. b)	Incremento € 84,50 per ogni dip. in servizio al 31/12/2018 (n. 13 unità) - anno 2024	1.098,50	Non soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017
Art. 79 comma 1 lett. c)	Risorse stanziate in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	0,00	
Art. 79 comma 1 lett. d)	Differenziale PEO personale in servizio alla data del 1/1/2021	1.612,13	Non soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017
Art. 79 comma 1- bis	Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a carico bilancio (n. 4 dip. B3 al 1/4/2023 di cui n. 2 cessati nel corso del 2023)	1.198,87	Non soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017
TOTALE RISORSE STABILI (di cui soggette al limite)		41.739,32 35.827,17)	

Risorse variabili soggette al limite

Art. 79 comma 2 lett. b)	Integrazione nella misura del 1,2% monte salari 1997 (art. 67 comma 4 CCNL 21.05.2018)	3.328,00
Art. 79 comma 2 lett. c)	Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del CCNL 16.11.2022	7.319,48
TOTALE RISORSE VARIABILI soggette al limite		10.647,48
	TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI soggette a limite	46.474,65

Risorse variabili non soggette a limite

Art. 79 comma 2 lett. d)	Somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;	3.560,47
Art. 79 comma 3	Incremento 0,22% monte salari 2018 – Quota parte fondo risorse decentralizzate incremento da ripartire in maniera proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 tra fondo posizioni organizzative e fondo risorse decentralizzate. Riferito all'anno 2024	376,93
RISORSE VARIABILI non soggette al limite		3.937,40

Ulteriori risorse variabili derivanti da disposizioni di legge, non soggette a limite:

Art 79 comma 2 lett. A)	Art. 113 D.Lgs. N. 50/2016 (Incentivi per funzioni tecniche) - art. 67 c. 3 lett. c) del CCNL 2016/2018. Art. 45. Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36	16.275,11
Art 79 comma 2 lett. A)	Art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018, Regolamento disciplinante l'erogazione di incentivi per il personale addetto all'Ufficio tributi approvato con D.G.C. n. 53 del 29.04.2019 - art. 67 c. 3 lett. c) del CCNL 2016/2018	1.405,26
	TOTALE ULTERIORI RISORSE VARIABILI non soggette al limite	17.680,37

Totale risorse variabili

RISORSE VARIABILI soggette al limite	10.647,48
RISORSE VARIABILI non soggette al limite	21.617,77
TOTALE RISORSE VARIABILI	32.265,25

TOTALE GENERALE

ART. 3 - UTILIZZO DELLE RISORSE DA DESTINARE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE PER L'ANNO 2024

A. INDENNITÀ DI COMPARTO €. **6.416,94**

B. PROGRESSIONI ORIZZONTALI/DIFFERENZIALI **€.** **19.669,28**

Le parti prendono atto dell'ammontare delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo quali le quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004.

C. INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO:

C.1 INDENNITÀ ATTIVITÀ A RISCHIO (IMPORTO STIMATO € 1.200,00)

Indennità condizioni di lavoro destinata a remunerare lo svolgimento di attività esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute (art. 70-bis CCNL 21.05.2018 e 84-bis del CCNL 16.11.2022)

Le parti convengono di considerare attività soggette a rischio le seguenti:

Attività professionale svolta	n. addetti
Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dal compimento di attività che implicano l'utilizzo prevalente e diretto di attrezzi, macchinari, sostanze, o strumenti che, per le modalità con cui devono essere impiegati, o per le caratteristiche oggettive del loro funzionamento, o della loro composizione, sono fonte di pericolo per la salute o l'integrità fisica del dipendente.	n. 2
Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dallo svolgimento prevalente dell'attività in luoghi che, in relazione a attrezzature o sostanze che vi vengono impiegati, sono fonte di pericolo per la salute o l'integrità fisica del dipendente (cucine).	n. 0

Dal 01.01.2025 al 31.12.2025 si attribuisce l'indennità nella misura giornaliera di € 2,50.

C.2. – INDENNITÀ MANEGGIO VALORI (IMPORTO STIMATO € 250,00)

Al personale con funzioni di economo comunale viene corrisposta l'indennità di cui al presente articolo nelle giornate di effettivo servizio.

Dal 01.01.2025 al 31.12.2025 si attribuisce l'indennità nella misura giornaliera di € 1,11.

D. INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (IMPORTO STIMATO € 14.000,00)

L'indennità è prevista dall'art. 84 del CCNL 2022. Le indennità saranno corrisposte, quantificate ed eventualmente decurtate sulla base dei criteri di cui all'art. 18 del Contratto decentrato integrativo 2023/2025 del 14.12.2023.

E. INDENNITÀ PER ULTERIORI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (IMPORTO STIMATO € 600,00)

L'indennità è prevista dall'art. 84 del CCNL 2022.

È assegnata nell'anno 2025 nell'importo individuale di €. 300,00 annui lordi al personale dell'Ente che riveste gli specifici ruoli di Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe. Le indennità saranno corrisposte, quantificate ed eventualmente decurtate sulla base dei criteri di cui all'art. 18 del Contratto decentrato integrativo 2023/2025 del 14.12.2023.

F. INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO – PERSONALE POLIZIA LOCALE (art. 100 CCNL 2022) (IMPORTO STIMATO € 2.000,00)

L'indennità è attribuita nella misura giornaliera di €. 5,00 per ogni giornata di effettivo svolgimento del servizio esterno di vigilanza e compensa interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni e fino al massimo di €. 2.000,00 annui (la somma va divisa equamente tra gli appartenenti al personale di polizia locale). Le indennità saranno corrisposte, quantificate ed eventualmente decurtate sulla base dei criteri di cui all'art. 21 del Contratto decentrato integrativo 2023/2025 del 14.12.2023.

G. INDENNITÀ DI FUNZIONE- PERSONALE POLIZIA LOCALE (art. 97, CCNL 2022) (IMPORTO STIMATO € 3.600,00)

L'indennità è attribuita al personale di Polizia Locale che non risulti incaricato di posizione organizzativa, per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.

L'ammontare dell'indennità è determinato, tenendo conto specificamente del grado rivestito e delle connesse responsabilità, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali dell'ente, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00 annui lordi.

Le indennità saranno corrisposte e quantificate sulla base dei criteri di cui all'art. 20 del Contratto decentrato integrativo 2023/2025 del 14.12.2023.

L'indennità di cui al presente punto sostituisce, per il personale di polizia locale, l'indennità di specifiche responsabilità, di cui all'art. 84 del CCNL 2022.

H. DISCIPLINA DELLA PERFORMANCE E DEL PREMIO INDIVIDUALE (IMPORTO STIMATO € 8.587,93 INCREMENTATO DELLE EVENTUALI ECONOMIE RESIDUATE DALLE ALTRE DESTINAZIONI)

Le parti, in attuazione dell'art. 80, commi 2 lett. a) e b), del CCNL 16.11.2022, concordano quanto segue:

- La misura della maggiorazione è pari al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente sulla base del sistema di misurazione e valutazione vigente nell'ente, relativa alla performance individuale;
- La quota massima di personale valutato, a cui la maggiorazione può essere attribuita, è pari a n. 1 unità del personale a tempo indeterminato in servizio, in caso di parità il premio è attribuito al dipendente con maggiore anzianità di servizio.

ART. 5 COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 79, COMMA 2, LETTERA A), CCNL 2022

I compensi previsti da disposizioni di legge, si riferiscono a:

- Euro 16.275,11 per le finalità di cui all'art. 45 D. Lgs. N. 36/2023 (Incentivi per funzioni tecniche) e ai sensi dell'art. 79 c. 2 lett. a) del CCNL 2022 e dell'art. 45, al netto degli oneri - somme non soggette al limite di spesa;
- Euro 1.405,26 per le finalità di cui all'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018, del Regolamento disciplinante l'erogazione di incentivi per il personale addetto all'Ufficio tributi approvato con D.G.C. n. 53 del 29.04.2019 e ai sensi dell'art. 79 c. 2 lett. a) del CCNL 2022, al netto degli oneri a carico Ente - somme non soggette al limite di spesa;

Le relative somme saranno erogate ai dipendenti, secondo la disciplina prevista negli appositi Regolamenti comunali, con atto del rispettivo Responsabile P.O. di Settore o del Segretario comunale.

Casale Corte Cerro lì, 29 dicembre 2025

Letto, confermato, sottoscritto

Il Presidente Delegazione di parte pubblica:

Napolitano Anna Laura – Presidente Segretario Comunale e Responsabile del Servizio Personale
(firmato digitalmente)